



11.10.2017

## **PARERE**

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Relatore per parere: Nicola Danti

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Il principale obiettivo della proposta di Regolamento in oggetto è quello di allineare la legislazione vigente in materia al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conferendo poteri delegati ed esecutivi alla Commissione europea ex artt. 290 e 291 TFUE.

Ciononostante, il relatore ritiene che la proposta della Commissione apporti modifiche ad alcuni elementi essenziali dell'atto di base e ne introduca di innovativi, con potenziali impatti su sfere di competenza della Commissione Commercio Internazionale.

Il settore delle bevande spiritose è uno dei più importanti settori europei delle esportazioni agroalimentari con più di 10 miliardi di euro nel 2016, rappresentando l'8% dell'export agroalimentare europeo totale.

In questo contesto, è fondamentale ricordare la rilevanza delle indicazioni geografiche (IG) che, anche nel settore delle bevande spiritose, rappresentano uno strumento per proteggere il carattere distintivo e la qualità dei prodotti locali, regionali e nazionali dell'UE, permettendo altresì di salvaguardare competenze tradizionali e posti di lavoro ad esse connessi, nonché di fornire ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto a tali prodotti.

Esse sono diventate uno dei maggiori interessi offensivi nel quadro della politica commerciale europea, tramite la quale si cerca di conseguire un livello di protezione analogo a quello europeo anche al di fuori dell'UE e facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi alle produzioni europee di qualità.

Come tutte le forme di diritti di proprietà intellettuale, i nomi geografici protetti possono essere vittima di abusi. Affinché si ottenga una salvaguardia piena della reputazione delle bevande spiritose sul mercato interno e globale, la tutela contro contraffazione e pratiche fraudolente deve essere rafforzata.

In quest'ottica, il relatore considera opportuno che, nei quadri normativi adeguati, si sviluppi una legislazione volta ad estendere la medesima tutela nei casi di indicazioni geografiche contraffatte in transito sul territorio UE, anche se non destinate all'immissione nel mercato interno.

Nel 2014 il valore dei prodotti che ha violato le indicazioni geografiche protette è di circa 4,3 miliardi di euro, corrispondente a circa il 9% dell'intero mercato delle indicazioni geografiche nell'UE. Rispetto al valore totale dei diversi prodotti protetti da indicazioni geografiche, gli alcolici subiscono il più alto tasso di infrazione.

È fondamentale quindi aggiornare la normativa in esame, con l'obiettivo di mantenere almeno il livello di protezione garantito dall'attuale legislazione e assicurare la necessaria valorizzazione del settore.

A questo proposito, il relatore considera opportuno re-introdurre la disposizione che prevede la possibilità per le bevande spiritose destinate all'esportazione di riportare in etichetta, oltre al nome originale dell'indicazione geografica, una sua traduzione anche in una lingua diversa da una lingua ufficiale dell'Unione europea, qualora richiesto dalla legislazione di uno Stato

terzo. Il relatore crede che prevedere questa possibilità solo tramite l'adozione da parte della Commissione di atti delegati, potrebbe risultare in una procedura troppo rallentata.

Un merito della proposta è sicuramente quello di introdurre un Registro Elettronico di tutte le indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Il registro potrà essere, infatti, uno strumento innovativo, dinamico e trasparente nonché più facilmente accessibile. Esso dovrà avere la stessa valenza giuridica dell'allegato III al regolamento (CE) n. 110/2008 ed includere automaticamente le indicazioni geografiche registrate e provviste di un disciplinare ai sensi dell'allegato. Potrà includere, inoltre, indicazioni geografiche prodotte in paesi terzi e protette nell'Unione europea tramite un accordo internazionale, qualora tali paesi terzi lo desiderassero. Il relatore ritiene che questo sia un elemento importante da poter utilizzare nel quadro di negoziati commerciali con paesi terzi che hanno già dato segnali di interesse in questo senso.

Infine, il relatore considera opportuno che si conferiscano alla Commissione poteri delegati per un tempo determinato pari a 5 anni, con possibili proroghe per periodi di uguale durata.

I poteri di delega sono conferiti riguardo ad elementi essenziali del Regolamento, per i quali sarà necessaria un'ampia collaborazione e un fluido scambio di informazioni tra Stati membri, Parlamento e Commissione, per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi del settore.

In conclusione, il relatore considera che l'allineamento al TFUE debba assicurare almeno un livello di protezione e valorizzazione equivalente al Regolamento oggi in vigore.

Inoltre, in un'ottica di più ampio respiro, il relatore considera che sarebbe opportuno sviluppare un quadro normativo quanto più uniforme possibile per le indicazioni geografiche nell'UE- tenendo comunque conto delle specificità dei diversi settori. Ciò contribuirebbe a rafforzare e rendere ancora più coerente la posizione dell'UE a livello internazionale su questo tema, ed in particolare nella negoziazione di accordi commerciali con paesi terzi.

## EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 15

##### *Testo della Commissione*

(15) In alcuni casi gli operatori del settore alimentare potrebbero essere tenuti a indicare, o potrebbero voler indicare, l'origine di una bevanda spiritosa per richiamare l'attenzione dei consumatori

##### *Emendamento*

(15) In alcuni casi gli operatori del settore alimentare potrebbero essere tenuti a indicare, o potrebbero voler indicare, l'origine di una bevanda spiritosa per richiamare l'attenzione dei consumatori

sulle qualità del loro prodotto. *È necessario che tali indicazioni dell'origine rispettino criteri armonizzati.* Pertanto è opportuno stabilire disposizioni specifiche sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante tenere in debita considerazione l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("Accordo TRIPS"), in particolare gli articoli 22 e 23, e l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ("Accordo GATT"), approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio<sup>12</sup>.

sulle qualità del loro prodotto. Pertanto è opportuno stabilire disposizioni specifiche sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose.

#### *Emendamento*

(17) Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante tenere in debita considerazione l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("Accordo TRIPS"), in particolare gli articoli 22 e 23, e l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ("Accordo GATT"), ***in particolare il suo articolo V sulla libertà di transito***, approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio<sup>12</sup>. ***In tale ambito giuridico, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti relativi alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, compreso l'imballaggio, e di combattere più efficacemente il contrabbando, dovrebbe essere introdotto un meccanismo che consenta la confisca delle bevande spiritose sospettate di violare tali requisiti di protezione e che sono in transito nel territorio doganale dell'Unione, a prescindere dal mercato di destinazione finale.***

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 18

### *Testo della Commissione*

(18) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup> non si applica alle bevande spiritose. È quindi opportuno prevedere norme sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. È opportuno che la Commissione provveda alla registrazione delle indicazioni geografiche, identificando le bevande spiritose come originarie del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

### *Emendamento*

(18) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup> non si applica alle bevande spiritose. È quindi opportuno prevedere norme sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. È opportuno che la Commissione provveda alla registrazione delle indicazioni geografiche, identificando le bevande spiritose come originarie del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione, **il metodo tradizionale di lavorazione e produzione** o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

## **Emendamento 4**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 19**

### *Testo della Commissione*

(19) Il presente regolamento dovrebbe prevedere procedure in materia di registrazione, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell'Unione o dei paesi terzi, conformemente all'Accordo TRIPS, che riconoscano automaticamente lo status delle indicazioni geografiche **protette** dell'Unione esistenti. Per garantire la coerenza delle norme procedurali in materia di indicazioni geografiche in tutti i settori interessati, le procedure relative alle bevande spiritose dovrebbero essere stabilite sul modello delle procedure **più esaustive e debitamente comprovate applicabili ai** prodotti agricoli e alimentari fissate nel regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto nel contempo delle specificità delle bevande spiritose. Onde semplificare la procedura di registrazione e garantire agli operatori del settore

### *Emendamento*

(19) Il presente regolamento dovrebbe prevedere procedure in materia di registrazione, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell'Unione o dei paesi terzi, conformemente all'Accordo TRIPS, che riconoscano automaticamente lo status delle indicazioni geografiche **registrate** dell'Unione esistenti. Per garantire la coerenza delle norme procedurali in materia di indicazioni geografiche in tutti i settori interessati, le procedure relative alle bevande spiritose dovrebbero essere stabilite sul modello delle procedure **simili usate per i** prodotti agricoli e alimentari fissate nel regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto nel contempo delle specificità delle bevande spiritose. Onde semplificare la procedura di registrazione e garantire agli operatori del settore alimentare e ai consumatori la disponibilità

alimentare e ai consumatori la disponibilità in forma elettronica delle informazioni, **occorre** creare un registro elettronico delle indicazioni geografiche.

in forma elettronica delle informazioni, è **opportuno** creare un registro elettronico **trasparente, esaustivo e facilmente accessibile** delle indicazioni geografiche, **che abbia la stessa valenza giuridica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. Le indicazioni geografiche registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbero essere automaticamente iscritte nel registro dalla Commissione. La Commissione dovrebbe completare la verifica delle indicazioni geografiche di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, conformemente all'articolo 20 di tale regolamento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.**

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Per tener conto dell'evoluzione della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, del tradizionale processo di invecchiamento e, in casi eccezionali, della normativa dei paesi terzi importatori, nonché per assicurare la protezione delle indicazioni geografiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica o le deroghe alle definizioni e ai requisiti tecnici delle categorie di bevande spiritose e le norme specifiche relative ad alcune di esse di cui al capo I del presente regolamento, l'etichettatura e la presentazione di cui al capo II del presente regolamento, le indicazioni geografiche di cui al capo III del presente regolamento e i controlli e lo

#### *Emendamento*

(22) Per tener conto dell'evoluzione della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, del tradizionale processo di invecchiamento e, in casi eccezionali, della normativa dei paesi terzi importatori, nonché per assicurare la protezione delle indicazioni geografiche **tenendo conto al contempo dell'importanza delle pratiche tradizionali**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica o le deroghe alle definizioni e ai requisiti tecnici delle categorie di bevande spiritose e le norme specifiche relative ad alcune di esse di cui al capo I del presente regolamento, l'etichettatura e la presentazione di cui al capo II del presente

scambio di informazioni di cui al capo IV del presente regolamento.

regolamento, le indicazioni geografiche di cui al capo III del presente regolamento e i controlli e lo scambio di informazioni di cui al capo IV del presente regolamento.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) "disciplinare", il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica che illustra i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare;

#### *Emendamento*

(7) "disciplinare", il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica che illustra i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare ***e che coincide con la "scheda tecnica" di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.110/2008;***

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Gli atti delegati di cui al primo comma, lettere a) e b), si limitano a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico, dagli sviluppi delle norme internazionali in materia o dalle necessità di innovazione della produzione.

#### *Emendamento*

Gli atti delegati di cui al primo comma, lettere a) e b), si limitano a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico, dagli sviluppi delle norme internazionali in materia o dalle necessità di innovazione della produzione ***tenendo conto al contempo dell'importanza delle pratiche tradizionali.***

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*



3. La bevanda spiritosa che risponda ai requisiti previsti da più di una delle categorie da **15** a 47 dell'allegato II, parte I, può essere venduta con una o più delle denominazioni di vendita definite per dette categorie.

3. La bevanda spiritosa che risponda ai requisiti previsti da più di una delle categorie da **1** a 47 dell'allegato II, parte I, può essere venduta con una o più delle denominazioni di vendita definite per dette categorie.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) da *termini indicati* nel pertinente disciplinare.

##### *Emendamento*

b) da *qualsiasi termine consentito* nel pertinente disciplinare.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

*Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1, completate dal termine "aroma", o da qualsiasi altro termine simile, possono essere utilizzate esclusivamente per designare aromi che imitano una bevanda spiritosa o per riferirsi al loro impiego nella produzione di un prodotto alimentare diverso da una bevanda. Le indicazioni geografiche non possono essere utilizzate per designare un aroma.*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Qualora indicata, l'origine di una bevanda spiritosa *corrisponde* al *paese* o

##### *Emendamento*

1. Qualora indicata, l'origine di una bevanda spiritosa *fa riferimento* al *luogo* o

*territorio d'origine a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>.*

*alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito alla bevanda spiritosa il suo carattere e le sue qualità essenziali.*

---

<sup>16</sup> *Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Fatto salvo il primo comma, per le bevande spiritose prodotte nell'Unione e destinate all'esportazione, le indicazioni geografiche e i termini in corsivo dell'allegato II del presente regolamento possono essere ripetuti anche in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Unione europea, senza tuttavia essere sostituiti da tale dicitura, ove richiesto dalla legislazione del paese terzo d'importazione.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Onde tener conto dell'andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati in

1. Onde tener conto dell'andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, **garantendo al contempo la protezione dei consumatori e**

conformità dell'articolo 43 per quanto riguarda:

*tenendo conto delle pratiche tradizionali*, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 per quanto riguarda:

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

3. *In circostanze eccezionali, qualora lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43, concernenti deroghe alle disposizioni sulla presentazione e sull'etichettatura contenute nel presente capo.*

###### *Emendamento*

*soppresso*

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Le indicazioni geografiche *protette* possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare.

###### *Emendamento*

1. Le indicazioni geografiche *registrate* possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare.

#### **Emendamento 16**

##### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

2. Le indicazioni geografiche *protette* e le bevande spiritose che usano tali

###### *Emendamento*

2. Le indicazioni geografiche *registrate* e le bevande spiritose che usano

denominazioni protette conformi al disciplinare sono tutelate contro:

tali denominazioni protette conformi al disciplinare sono tutelate contro:

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

##### *Emendamento*

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «**stile**», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata **sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano** indurre in errore sulla sua origine;

##### *Emendamento*

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, **agli ingredienti**, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata **nella presentazione o nell'etichettatura del medesimo** che **possa** indurre in errore sulla sua origine;

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**2 bis. La protezione delle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 2 è estesa ai prodotti, compreso il loro imballaggio,**

*che provengono da paesi terzi e sono introdotti, in ambito commerciale, nell'Unione senza la loro immissione in libera pratica.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Le indicazioni geografiche **protette** non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1.

#### *Emendamento*

3. Le indicazioni geografiche **registrate** non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1.

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche **protette** ai sensi del paragrafo 2.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche **registrate** ai sensi del paragrafo 2.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – comma 1 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

a) il nome da **proteggere** come indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica

#### *Emendamento*

a) il nome da **registrare** come indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica

delimitata;

delimitata;

### Emendamento 23

#### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione **direttamente** o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

##### *Emendamento*

5. Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

### Emendamento 24

#### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 21 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal presente capo. Detto esame **dovrebbe essere** effettuato entro un termine di **12** mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

##### *Emendamento*

1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 21 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal presente capo. Detto esame **è** effettuato entro un termine di **sei mesi dal ricevimento della domanda**. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

### Emendamento 25

#### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. Fatto salvo l'articolo 18, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a **cinque** anni per consentire alle bevande spiritose originarie

##### *Emendamento*

1. Fatto salvo l'articolo 18, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a **due** anni per consentire alle bevande spiritose originarie di uno

di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione viola l'articolo 18, paragrafo 2, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, o dell'articolo 24 dimostri che la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza:

Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione viola l'articolo 18, paragrafo 2, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, o dell'articolo 24 dimostri che la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza:

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta ***atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.***

#### *Emendamento*

1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta, ***in conformità dell'articolo 43, atti delegati che integrano il presente regolamento al fine di respingere la domanda.***

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 24, la Commissione adotta ***atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2, che registrano*** il nome.

#### *Emendamento*

2. Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 24, la Commissione adotta, ***in conformità dell'articolo 43, atti delegati che integrano il presente regolamento al fine di registrare*** il nome.

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

## Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera a

### *Testo della Commissione*

a) se è stato raggiunto un accordo, ***procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2***, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; oppure

### *Emendamento*

a) se è stato raggiunto un accordo, ***adotta atti delegati, in conformità dell'articolo 43, che integrano il presente regolamento, al fine di registrare il nome*** e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; oppure

## Emendamento 29

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b**

### *Testo della Commissione*

b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti ***di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.***

### *Emendamento*

b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti ***delegati, in conformità dell'articolo 43, che integrano il presente regolamento, al fine di decidere in merito alla registrazione.***

## Emendamento 30

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2**

### *Testo della Commissione*

Tuttavia, se le domande di modifica comportano una o più modifiche del disciplinare che riguardano le caratteristiche essenziali del prodotto, modificano il legame di cui all'articolo 19, lettera f), includono una modifica del nome o di una parte del nome della bevanda spiritosa, riguardano la zona geografica delimitata o costituiscono un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime, lo Stato membro trasmette la domanda di modifica alla

### *Emendamento*

Tuttavia, se le domande di modifica comportano una o più modifiche del disciplinare che riguardano le caratteristiche essenziali del prodotto, modificano il legame di cui all'articolo 19, lettera f), includono una modifica del nome o di una parte del nome della bevanda spiritosa, riguardano la zona geografica delimitata o costituiscono un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime, lo Stato membro trasmette la domanda di modifica alla



Commissione per approvazione e la domanda è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 21 a 27.

Commissione per approvazione e la domanda è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 21 a 27. ***Per quanto riguarda i paesi terzi, la modifica è approvata in conformità del sistema esistente nel paese terzo in questione.***

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. L'esame della domanda verte sulla modifica proposta.

##### *Emendamento*

3. L'esame della domanda verte ***unicamente*** sulla modifica proposta.

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di regolamento Articolo 29 – comma 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, ***la*** Commissione ***può*** adottare atti ***di esecuzione per*** cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti:

##### *Emendamento*

Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, ***alla*** Commissione è ***conferito il potere di*** adottare atti ***delegati, in conformità dell'articolo 43, che integrano il presente regolamento, al fine di*** cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti:

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento Articolo 29 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

***Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 29 – comma 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli atti per cancellare la registrazione delle indicazioni geografiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2, atti di esecuzione che creano *e* tengono un registro elettronico, accessibile al pubblico *e aggiornato*, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell'ambito del presente regime ("il registro").

La Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2, atti di esecuzione che creano, tengono *e aggiornano* un registro elettronico *trasparente*, accessibile al pubblico *ed esaustivo*, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell'ambito del presente regime ("il registro"), *che sostituisce e ha la stessa valenza giuridica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.*

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche.

Le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche

*soltanto previa adozione da parte della Commissione di un atto di esecuzione che autorizzi tale iscrizione in una sezione separata.*

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se le fasi **di produzione o di elaborazione** obbligatorie per la pertinente categoria di bevande spiritose non avvengono nella zona geografica interessata.

##### *Emendamento*

3. Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se le fasi obbligatorie per la pertinente categoria di bevande spiritose non avvengono nella zona geografica interessata.

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. La registrazione di un marchio **che contiene o consiste in un'indicazione geografica iscritta nel registro** è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

##### *Emendamento*

1. La registrazione di un marchio è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di regolamento Articolo 34 – titolo**

##### *Testo della Commissione*

Competenze **di esecuzione** con riguardo alle indicazioni geografiche **protette** esistenti

##### *Emendamento*

Competenze con riguardo alle indicazioni geografiche **registrate** esistenti

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le indicazioni geografiche delle bevande spiritose **protette dal** regolamento (CE) n. 110/2008 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro.

#### *Emendamento*

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le indicazioni geografiche delle bevande spiritose **registrate ai sensi del** regolamento (CE) n. 110/2008 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro.

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. **Per un periodo fino a due anni dall'**entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, può cancellare la **protezione** delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

#### *Emendamento*

2. **Fino all'**entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, può cancellare la **registrazione** delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Le autorità competenti o gli

#### *Emendamento*

5. Le autorità competenti o gli

organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 verificano il rispetto dell'indicazione geografica **protetta** con il disciplinare in modo obiettivo e imparziale. Essi dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti.

organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 verificano il rispetto dell'indicazione geografica **registrata** con il disciplinare in modo obiettivo e imparziale. Essi dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti.

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

**1. Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 riguardo a:**

- a) i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e**
- b) le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

**2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

#### *Emendamento*

**2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. **La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.****



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose, uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose	
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 12.12.2016	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	INTA 12.12.2016	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Nicola Danti 23.1.2017	
<b>Esame in commissione</b>	3.5.2017	11.7.2017
<b>Approvazione</b>	12.10.2017	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 35 -: 0 0: 3	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE  
COMPETENTE PER IL MERITO**

35	+
ALDE	Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula
ECR	David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil
EFDD	Tiziana Beghin, David Borrelli
GUE/NGL	Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz
PPE	Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler
S&D	Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira
Verts/ALE	Klaus Buchner

0	-
--	--

3	0
ENF	Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti